

Quesito 1.85**Anche le scuole sono soggette all'obbligo di trasparenza?**

Valgono anche per le istituzioni scolastiche autonome le stesse regole che obbligano tutti gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni alla pubblicazione dei dati, delle informazioni, delle delibere, delle determinazioni dirigenziali, dei contratti ecc. di cui agli artt. 14 sgg. del D.Lgs. 33/2013 come novellato dal D.Lgs. 97/2016.

In pratica, presso la sede della direzione e sul sito internet della scuola, devono essere pubblicati e sempre consultabili:

- > il Piano triennale dell'offerta formativa;
- > i Regolamenti d'istituto;
- > i Codici disciplinari e di comportamento dei pubblici dipendenti;
- > le delibere del consiglio d'istituto;
- > le polizze assicurative per gli infortuni e per la responsabilità civile;
- > la comunicazione relativa all'orario delle lezioni, al calendario scolastico, agli incontri scuola famiglia, al trattamento dei dati personali.

Inoltre, sul sito dell'Istituto, devono essere ulteriormente consultabili:

- > la Programmazione educativa e didattica della scuola o dei vari ordini di scuola attivi nell'istituto, con i criteri per la valutazione periodica e finale nonché la conduzione degli esami di Stato;
- > la Carta dei servizi della scuola;
- > la documentazione per la sicurezza nonché i Piani per l'emergenza.

Quesito 1.86**A chi, nell'organizzazione territoriale dell'istruzione, è affidato il compito di "responsabile per la prevenzione, corruzione e per la trasparenza"?**

Il D.Lgs. 33/2013, al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi di pubblicazione, istituisce la figura del responsabile per la trasparenza (art. 43): si tratta del soggetto che svolge l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente e, di norma, coincide con il soggetto che svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione.

Nell'organizzazione territoriale dell'istruzione, il profilo di responsabile della prevenzione della corruzione è attribuito al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale (Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016, Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

Vanno a tal proposito richiamate due norme:

- > l'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 che, a seguito della novella del D.Lgs. 97/2016, afferma che, all'interno di ogni amministrazione, il responsabile per la prevenzione della

corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza (i due ruoli sono stati quindi unificati in un unico soggetto);

- › il D.M. n. 325 del 26 maggio 2017 (art. 1) ha stabilito che i “Responsabili della Prevenzione, Corruzione e per la trasparenza sono, per tutte le istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza, i Direttori generali degli UU.SS.RR. (o i Dirigenti ad essi preposti)”.

Quesito 1.87

Cosa si intende per “digitalizzazione” e “dematerializzazione” dell’attività amministrativa?

L’informatizzazione e la digitalizzazione dell’attività amministrativa rispondono non solo alla finalità di renderne efficiente il funzionamento ma anche a quella della più totale trasparenza.

Le disposizioni in materia di attività digitale delle Pubbliche Amministrazioni, emanate a più riprese dal legislatore, sono state raccolte e riordinate in un unico contesto normativo, il Codice dell’amministrazione digitale (CAD), adottato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il Codice, poi modificato dal D.Lgs. 179/2016 e dal D.Lgs. 217/2017, affronta in modo organico il tema dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’attività amministrativa, nei suoi aspetti organizzativi e procedurali e con riguardo ai rapporti con i cittadini e le imprese. Persegue la finalità della dematerializzazione della documentazione amministrativa, assicurando il diritto dei cittadini di interagire con qualsiasi amministrazione attraverso Internet e posta elettronica.

Fra gli aspetti più innovativi si segnalano:

- › le norme volte a rendere più cogenti le previsioni in tema di trasmissione di documenti per via telematica tra Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i privati;
- › l’introduzione del cosiddetto domicilio digitale, un indirizzo elettronico valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale che il cittadino può indicare per tutte le comunicazioni da parte delle Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi;
- › l’istituzione dell’Indice nazionale di domicilia digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti con le Amministrazioni Pubbliche.

Con gli articoli 19 sgg. del CAD si è inoltre provveduto a razionalizzare il complesso delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, creando un organismo unico, denominato Agenzia per l’Italia digitale (AgID).